

Parma, 16 novembre 2018

## La quota di legittima

a cura di Paolo Alinovi

In precedenti interventi si è osservato come, in assenza di testamento, il Patrimonio venga assegnato agli Eredi sulla base delle quote previste dal Codice Civile ed in modo indiviso. In presenza di testamento, invece, le volontà del titolare dei beni espresse nel testamento sono immediatamente applicabili nei confronti degli Eredi: il coniuge, i figli e gli ascendenti possono però far valere in giudizio le c.d. norme in tema di legittima o di riserva di quota di eredità. In base a queste norme, in presenza di coniuge, figli o ascendenti legittimi, il titolare del Patrimonio può disporre liberamente solo di una parte del Patrimonio stesso: l'avente diritto che ritenga di esser stato ingiustamente escluso in tutto od in parte, potrà quindi farne richiesta agendo in giudizio.

Ai sensi del Codice Civile le quote spettanti per Legge agli aventi diritto e le quote disponibili per il testatore sono quelle riportate nella tabella seguente:

| Erede                    | Quota legittima          | Quota disponibile |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Coniuge                  | 1/2                      | 1/2               |
| Coniuge<br>1 figlio      | 1/3<br>1/3               | 1/3               |
| Coniuge<br>2 o più figli | 1/4<br>½ in parti uguali | ¼                 |
| Figlio                   | 1/2                      | 1/2               |
| 2 o più figli            | 2/3 in parti uguali      | 1/3               |
| Ascendenti legittimi     | 1/3                      | 2/3               |

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

Ciò significa che in presenza di coniuge e 2 figli, il titolare dei beni può disporre liberamente solo di  $\frac{1}{4}$  del suo patrimonio mentre la parte restante ( $\frac{3}{4}$ ) devono essere assegnati al coniuge ed ai figli (rispettivamente per  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{4}$  al coniuge e per  $\frac{1}{4}$  a ciascuno dei figli). Di conseguenza:

- Il titolare dei beni può predisporre il proprio testamento anche in violazione delle quote di legittima;
- Questo è pienamente valido e applicabile nei confronti dei beneficiari;
- Il beneficiario che ne abbia diritto può agire in giudizio nel caso in cui rilevi una violazione della sua quota di legittima.

Queste norme hanno evidentemente grande rilevanza nella impostazione della propria successione nel senso che il Titolare dei beni dovrà tenerne adeguatamente conto in sede di assegnazione dei beni fra i potenziali aventi diritto e ciò sia nel caso in cui voglia rispettare tali norme, sia nel caso in cui invece ritenga opportuno disporre in violazione delle norme sulla legittima. Si noti che quest'ultima scelta può derivare dalle più diverse situazioni: essa può infatti derivare dalla volontà di escludere un erede indegno o ingrato ma anche dalla considerazione delle diverse posizioni e bisogni dei beneficiari ovvero dal rapporto di ciascuno di essi con i beni del Titolare. E' evidente che i rischi di contenziosi fra gli eredi saranno molto diversi nelle diverse situazioni.